

Silenzio-assenso a 360 gradi

Il Consiglio di stato sulla riforma Madia: dopo 30 giorni, inerzia equiparata all'assenso, al concerto o al nullaosta. E la p.a. non si potrà più correggere

Il silenzio-assenso si applica a 360 gradi. Sia nei confronti di regioni ed enti locali, sia quando su un provvedimento debbano pronunciarsi autorità indipendenti o gestori di servizi pubblici od organi politici. Dopo 30 giorni di inerzia, il silenzio sarà equiparato al concerto, assenso o nullaosta da acquisire. E la p.a. non avrà più potere di dissentire. Lo si legge in un parere del Consiglio di stato sulla riforma Madia.

Cerisano a pag. 30

Parere del Consiglio di stato sulla riforma Madia. Limiti all'autotutela

Silenzio-assenso a 360°

Ma l'istituto non può essere un alibi per la p.a.

DI FRANCESCO CERISANO

Il silenzio-assenso si applica a 360 gradi. Sia nei confronti di regioni ed enti locali, sia quando su un provvedimento debbano pronunciarsi autorità indipendenti o gestori di servizi pubblici o ancora organi politici. Dopo 30 giorni di inerzia, il silenzio sarà equiparato al concerto, assenso o nulla osta da acquisire. E la p.a. non avrà più potere di dissentire, impedendo l'adozione dell'atto attraverso lo strumento dell'autotutela. Perché se così fosse il silenzio-assenso diventerebbe «un atto di natura meramente provvisoria, suscettibile di essere neutralizzato da un ripensamento unilaterale fino all'adozione del provvedimento finale». Tuttavia, il silenzio-assenso non può essere la regola. Né nei rapporti tra p.a. e cittadino, né in quelli tra amministrazioni chiamate a esprimere il proprio nulla osta su un provvedimento. Soprattutto nei rapporti tra amministrazioni concertanti, il silenzio-assenso è un rime-

dio «patologico» ma necessario perché «nessuna p.a. può avere più il potere di bloccare un procedimento» non esprimendo la propria posizione su un atto specifico. In un articolato parere

Dopo la formazione del silenzio-assenso la p.a. non avrà più il potere di dissentire, impedendo l'adozione dell'atto attraverso lo strumento dell'autotutela. Se così fosse il silenzio-assenso diventerebbe un atto di natura meramente provvisoria

(n. 1640 del 13 luglio 2016) il Consiglio di stato si è espresso sulla portata applicativa della novità contenuta nella delega Madia (legge n.124/2015) che ha introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) l'art. 17-bis sul silenzio-assenso anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni. A interpellare palazzo Spada è stato l'Ufficio legislati-

vo della Funzione pubblica che sollevato diversi dubbi interpretativi in relazione all'ambito di applicazione dell'istituto, ai rapporti tra silenzio-assenso e conferenza dei servizi e all'esercizio del potere di autotutela.

La commissione speciale, costituita ad hoc dal Consiglio di stato per l'esame dei quesiti, ha riconosciuto che la regola del silenzio-assenso trova fondamento nel diritto europeo, nella Costituzione e nel principio di trasparenza. Perché non è ammissibile paralizzare l'attività della p.a semplicemente non esprimendo la propria opinione su un atto specifico. Tuttavia, ha ammonito palazzo Spada, «una pronuncia espressa resta sempre preferibile: permane una valenza fortemente negativa del silenzio-assenso (sia tra amministrazione e cittadino, sia tra amministrazioni co-decidenti), ma esso resta comunque una soluzione migliore dell'inerzia totale». Nel rispondere ai quesiti del dicastero di Marianna Madia, il Consiglio di stato ha esteso l'applicabilità dell'isti-

tuto a una molteplicità di fattispecie applicative, tutte accomunate dal fatto di riguardare atti di natura co-decisoria. La stessa cosa, tuttavia, non può dirsi per gli atti che si collocano in un momento successivo a quello della decisione, quali per esempio la bollinatura della Ragioneria generale dello stato. Il bollino della Rgs, ha chiarito il Consiglio di stato, «è infatti un atto con funzione di controllo che si colloca dopo l'esaurimento della fase decisoria ed è necessario per l'integrazione dell'efficacia dei provvedimenti già adottati». Non sfuggono alla regola del silenzio-assenso nemmeno le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (beni culturali, salute dei cittadini), a cui si applicano i termini previsti dalla normativa di settore o, in mancanza, il termine di 90 giorni.

10 ONLINE
Il parere del Cds sul silenzio sul sito www.italiaoggi.it/documenti